

Prot. _____ del _____

Comune di Malo
Provincia di Vicenza

CONVENZIONE
INCARICO

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO, IN CORSO D'OPERA,
INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA EST DELLA SCUOLA
PRIMARIA R. RIGOTTI, LOTTO 1°, STRALCIO 2°.**

Professionista: **ing. MARIO COSTA**

DISCIPLINARE INCARICO

Tra il **COMUNE DI MALO**, nella persona del legale rappresentante **Geom. Giovanni Toniolo**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 00249370248.

e

l'ing. **MARIO COSTA**, nato a Pozzoleone (VI) il 08/12/1957, con studio in via Vallazza n. 36/2, Pozzoleone (VI), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 1241 dal 1987, C.F. CSTMRA57T08G957D, P.IVA 01898510241, di seguito indicato come "*Professionista*".

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

In esecuzione della determina n. 733 del 21/11/2017 il Comune di Malo, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida al professionista che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività di collaudo tecnico amministrativo e statico, in corso d'opera, relative ai lavori di "*ristrutturazione dell'ala est della scuola primaria R. Rigotti, lotto 1, stralcio 2*".

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione del presente incarico il *Professionista* si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "codice") e del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito anche "Regolamento"), con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

In particolare, nello svolgimento dell'incarico di **collaudo tecnico amministrativo** il *professionista* dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:

1. verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
2. verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
3. su richiesta della stazione appaltante, esprimersi con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
4. redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 230 del Regolamento;
5. eventuali collaudi funzionali degli impianti, qualora richiesti, verranno compensati a parte;
6. controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
7. (*in caso di collaudo in corso d'opera*): redigere il verbale di visita dei lavori, la relazione di collaudo, il certificato di collaudo, la relazione sulle riserve e sulle altre questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori;
8. a completamento di tutte le opere, emettere il certificato di collaudo secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento. Il certificato di collaudo dovrà essere redatto in un unico originale in bollo ed in un numero di copie (*non inferiore a 4*) tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti.

Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di **collaudo statico** ai sensi della L. 1086/71 e ss.mm. sono le seguenti:

1. relazione illustrativa dell'opera;
2. esame elaborati grafici del progetto;
3. esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni

- considerate;
4. esame della documentazione prodotta dalla Direzione Lavori (certificati dei materiali, relazioni ed in particolare relazione finale, elaborati grafici e calcoli di manufatti prefabbricati, ecc.);
 5. verbali delle visite di collaudo e delle operazioni effettuate durante le stesse (prove sclerometriche sui getti eseguiti, ecc...);
 6. verbali delle eventuali prove di carico (se ritenute necessarie);
 7. certificato di collaudo;

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto.

Il professionista, esaminato il progetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna presenterà, al responsabile del procedimento, il piano dettagliato delle prove e delle verifiche da svolgere prima e dopo l'ultimazione dei lavori oltre ad una relazione tecnica che evidenzia eventuali problematiche emerse in sede di revisione dei calcoli di stabilità.

Le operazioni di collaudo verranno iniziate immediatamente e dovranno essere ultimate con la presentazione conclusiva degli atti relativi, ivi compreso il certificato di collaudo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione delle opere strutturali oggetto del collaudo.

ART. 5) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese, è pari ad € 12.298,69 (€ 9.693,17 + € 387,73 INARCASSA + € 2.217,80 di IVA 22%), importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come da preventivo del professionista in data 27/10/2017, registrato al protocollo del Comune di Malo al n. 21493 in data 30/10/2017, conservato in atti.

Il compenso sarà adeguato all'importo lordo contabilizzato allo stato finale, incrementato dell'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento e dalla loro eventuale rinuncia, ma esclusi gli accordi transattivi. L'adeguamento sarà effettuato utilizzando lo stesso criterio usato per il calcolo del corrispettivo contrattuale.

ART. 6) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa parcella con le seguenti modalità:

➤ Per il collaudo statico:

in una **unica soluzione**, dopo la consegna del collaudo statico al protocollo comunale;

➤ Per il collaudo tecnico amministrativo:

Acconto alla contabilizzazione del 50% dei lavori, con un corrispettivo pari al 50% di quanto previsto nella bozza di parcella per il collaudo in questione;

Saldo alla presentazione del certificato di collaudo.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione della rata di acconto o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a Costa Mario presso la Banca Popolare di Vicenza Spa, Agenzia di Pozzoleone (VI), IBAN IT33P0572860660078570008479, con esclusione di responsabilità per il committente

da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Il *Comune* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di VICENZA (VI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale, conservata in atti del Servizio Edilizia Pubblica. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

ART. 8) – PENALI

In caso di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto si applicherà la penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito nel precedente art. 4.

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), il *Comune* potrà applicare le seguenti penali:

1. Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
2. Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.
3. Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
4. Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

ART. 9) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il *Comune* si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal *Comune* in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11) – RECESSO

Il *Comune*, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 12) – INCOMPATIBILITÀ

Per il Professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il professionista dichiara espressamente:

1. di non essere intervenuto sui lavori oggetto di collaudo con un'attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera;
2. di non avere avuto, nei dodici mesi precedenti l'atto di nomina, né di avere attualmente rapporti di lavoro o di consulenza con l'impresa che ha eseguito i lavori da collaudare;
3. di non far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali;
4. di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente;

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 13) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il *Professionista* prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento dell'ente, approvato con delibera di giunta n. 4 del 13.01.2014 (link <http://www.comune.malo.vi.it/url/C7ozYwxc>) è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico".

Lo *Professionista* conosce ed accetta il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Comunale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26/1/2016, (link <http://tinyurl.com/zrhhe97>).

ART. 14) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e Il *Comune di Malo* in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Vicenza.

ART. 15) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Codice dei Contratti Pubblici Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16) – CORRISPONDENZA

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 17) - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18) - CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 19) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Per l'Ente committente

geom. Giovanni Toniolo (f.to digitalmente)

Il Professionista

ing. Mario Costa (f.to digitalmente)